

Con l'apprendistato l'azienda accompagna dal diploma alla laurea

**Il percorso
sarà disciplinato
con un protocollo
tra il datore
e la scuola o l'ateneo**

Gianni Bocchieri

Il capo V del decreto legislativo 81/2015 modifica la disciplina dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, e quella dell'apprendistato di alta formazione e di ricerca. Queste due tipologie di apprendistato integrano formazione e lavoro in un "sistema duale", per il conseguimento di tutti i titoli dell'istruzione e della formazione professionale, inclusi quelli universitari e dottorati di ricerca. Salvo diversa indicazione dei contratti collettivi, in entrambe le tipologie di apprendistato, per le ore di formazione a carico del datore di lavoro, è riconosciuta all'apprendista una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta. Mentre per la formazione esterna all'azienda, da svolgersi presso l'istituzione formativa, non c'è alcuna retribuzione.

Sempre in entrambe le tipologie contrattuali, la misura massima della formazione esterna all'azienda è pari al 60% dell'orario ordinamentale. Ma nel caso dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, questa quota si riduce al 50% per il terzo e quarto anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale e per l'anno successivo finalizzato al conseguimento del certificato di specializzazione tec-

nica. Con il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore possono essere assunti i giovani tra i 15 ed i 25 anni. Per quelli iscritti nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionali, la durata massima sarà di tre anni per il conseguimento della qualifica, o di quattro anni per il diploma professionale. Invece, per quelli iscritti nei percorsi di istruzione secondaria superiore, questa tipologia di apprendistato potrà essere stipulata per un massimo di quattro anni, dal secondo anno dei percorsi. Inoltre, possono stipularsi contratti di apprendistato di durata non superiore a due anni, anche per i giovani diplomati dei percorsi di formazione professionale che frequentano il corso annuale integrativo che si conclude con l'esame di Stato di istruzione professionale.

Con l'apprendistato di alta formazione e ricerca, possono essere assunti i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni per l'acquisizione di titoli di studio universitari e di alta formazione, compresi i dottorati di ricerca e il praticantato per le professioni ordinistiche.

Il nuovo sistema duale comporta una serie di passaggi attuativi di competenza statale, regionale e contrattuale. Per evitare vuoti normativi, è stato previsto che nel transitorio le assunzioni siano effettuate con le regolazioni previgenti, rinviando l'abrogazione del Testo unico del 2011 alla piena operatività della nuova normativa.

Per quanto riguarda l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, dovrà essere emanato un decreto del ministro del Lavoro, di concerto con Istruzione ed Economia, previa intesa in sede di Conferenza Stato, Regioni e Province autonome. Questo decreto interministeriale disciplinerà i criteri generali, gli standard formativi, i requisiti delle imprese e il monte ora-

rio massimo del percorso scolastico che può essere svolto in apprendistato e il numero di ore di formazione in azienda. Inoltre, questo stesso decreto definirà uno schema di protocollo tra scuola e impresa. Infatti, deve essere sottoscritto un protocollo tra l'impresa e l'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, che stabilisce il contenuto e la durata degli obblighi formativi da parte del datore.

In questa cornice, le Regioni e le Province autonome esercitano la propria regolamentazione, su cui il ministero del Lavoro potrà esercitare poteri sostitutivi, per evitare ritardi.

In modo analogo, per l'apprendistato di alta formazione e ricerca, il decreto interministeriale da approvare previa intesa con le Regioni e le Province autonome disciplinerà gli standard formativi, i criteri per l'attribuzione dei crediti formativi, riconoscibili a ciascuno studente nell'ambito della formazione svolta in azienda, lo schema di protocollo tra istituzione formativa e azienda. Anche in questo caso, è previsto che tra impresa e istituzione formativa venga sottoscritto un protocollo con la durata e le modalità della formazione a carico del datore di lavoro ed il numero dei crediti formativi riconoscibili allo studente. La regolamentazione di livello regionale riguarda anche la durata dell'apprendistato e avviene - a differenza di quella per l'apprendistato di qualifica e diploma - in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori, le università, gli istituti tecnici superiori e le istituzioni formative o di ricerca. In assenza, l'attivazione è rimessa a convenzioni tra i datori di lavoro (o le loro associazioni) con le istituzioni formative o di ricerca.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



La mappa

	Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore	Apprendistato professionalizzante	Apprendistato di alta formazione e ricerca
DESTINATARI	<ul style="list-style-type: none"> Giovani tra i 15 ed i 25 anni, in tutti i settori di attività a partire dal secondo anno dei percorsi di istruzione secondaria superiore 	Soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni, 17 nel caso di giovani in possesso di una qualifica professionale	Giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, già in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore, o di un diploma professionale integrato dal certificato Ifts o del diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo
TITOLI CONSEGUIBILI	<ul style="list-style-type: none"> Qualifica Diploma professionale Diploma di istruzione secondaria superiore Certificato di specializzazione tecnica superiore 	<ul style="list-style-type: none"> Qualifica professionale 	<ul style="list-style-type: none"> Titoli di studio universitari Dottorati di ricerca Diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori Praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche
DURATA	Percorsi IeFP: <ul style="list-style-type: none"> 3 anni per il conseguimento della qualifica 4 anni per il diploma professionale Iscritti nei percorsi di istruzione secondaria superiore: <ul style="list-style-type: none"> 4 anni Giovani diplomati dei percorsi di formazione professionale che frequentano il corso annuale integrativo che si conclude con l'esame di Stato di istruzione professionale: <ul style="list-style-type: none"> 2 anni 	Stabilita dagli accordi interconfederali e i contratti collettivi in ragione del tipo di qualificazione professionale ai fini contrattuali da conseguire. In ogni caso la durata non può superare 3 anni, ovvero 5 per gli artigiani	Con decreto interministeriale, previa intesa in Conferenza Stato, Regioni, Province saranno disciplinati gli standard formativi, i criteri per l'attribuzione dei crediti formativi per la formazione svolta in azienda, lo schema di protocollo tra azienda e università. La regolamentazione regionale regolerà la durata dell'apprendistato. Tra datore di lavoro e istituzione formativa occorre firmare un protocollo
MODALITÀ DI ATTIVAZIONE	Il datore di lavoro che intende stipulare il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, sottoscrive un protocollo con l'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, che stabilisce il contenuto e la durata degli obblighi formativi	Sottoscrizione del contratto	Il datore di lavoro sottoscrive un protocollo con l'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto o con l'ente di ricerca. Il protocollo definisce la durata e le modalità, anche temporali, della formazione a carico del datore di lavoro
REGISTRAZIONE NEL LIBRETTO FORMATIVO DEL CITTADINO	A carico dell'istituzione formativa	A carico del datore di lavoro	A carico dell'istituzione formativa o ente di ricerca di appartenenza dello studente
INCENTIVI	<ul style="list-style-type: none"> Lo schema di decreto legislativo per le politiche attive prevede sgravi contributivi e aliquote ridotte (si veda l'articolo nella pagina seguente) L'apprendistato prevede la possibilità di sottoinquadramento fino a due livelli inferiori rispetto a quello spettante in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile ai lavoratori che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al cui conseguimento è finalizzato il contratto	Aliquote contributive ridotte non collegate al Durc interno, valide anche per l'anno successivo alla conferma del contratto	<ul style="list-style-type: none"> Lo schema di decreto legislativo per le politiche attive prevede sgravi contributivi e aliquote ridotte (si veda l'articolo nella pagina seguente)
DISCIPLINA TRANSITORIA	Sono fatti salvi, fino alla loro conclusione, i programmi sperimentali già attivati ai sensi della cosiddetta sperimentazione "Carozza" (articolo 8-bis Dl 104/2013 convertito, con modificazioni, dalla legge 128/2013, che viene abrogata)		Finché non sarà emanato il decreto interministeriale che dovrà definire anche lo schema di protocollo tra l'istituzione formativa o ente di ricerca e il datore di lavoro e non saranno conseguentemente adeguate le discipline regionali, sarà possibile attivare contratti di apprendistato con la previgente disciplina del Tu
	Applicata la previgente disciplina del Tu (Dlgs 167/2011) finché non verrà emanato il decreto interministeriale adeguate le normative regionali		

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.